

## STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE "Ring of Life"

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

- 1.1 E' costituita l'Associazione "Ring of Life ASD", senza scopo di lucro, a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.

#### Art. 2 - Sede

- 2.1 La sede legale dell'Associazione è ubicata in Via Zuara 3, Milano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune, non comporterà una modifica statutaria.

#### Art. 3 - Scopi

- L'Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha finalità di lucro ed intende coordinare, promuovere e realizzare attività sportive dilettantistiche, nelle seguenti discipline: Muay Thai, Judo, Karate e arti marziali in genere. L'Associazione si propone inoltre di offrire ai propri soci, volontari e partecipanti servizi idonei ed efficienti relativi alle loro esigenze e possibilità motorie, sportive dilettantistiche, ricreative e/o culturali.
- 3.2 L'Associazione intende promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività sportive anche nei confronti di soggetti svantaggiati e/o in condizioni di difficoltà economiche e/o in condizioni di disagio sociale, psichico e familiare.
- 3.3 L'Associazione intende aderire, accettandone i vari statuti e conformandosi alle relative norme, alle varie Federazioni Italiane del CONI, enti di promozione sportiva, nonché ad ogni altro ente e/o federazione ai quali la realizzazione, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, previste da questo statuto, rendono necessaria, l'affiliazione.

#### Art. 4 - Attività

- 4.1 L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzare e/o partecipare a competizioni dilettantistiche;
  - organizzare attività motorie, culturali, formative, didattiche e ricreative;
  - gestire immobili e impianti sportivi-ricreativi-culturali, includendo in tale concetto ogni bene che consenta di porre le attività sportive indicate;



- d) proporre e garantire gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- e) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, dello sport, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
- f) partecipare attivamente all'approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e/o culturale;
- g) realizzare, direttamente e/o indirettamente, iniziative di formazione su tematiche quali l'inclusione sociale, l'alimentazione, la disciplina sportiva, lo sport inclusivo e su tutte le tematiche inerenti alle attività istituzionali dell'ente;
- h) svolgere attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;
- i) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- j) promuovere e favorire la pratica dello sport in particolare per gli individui diversamente abili e per le categorie svantaggiate;
- k) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all'Associazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 - Entrate

6.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e dai contributi degli associati;
- b) dagli introiti derivanti dall'attività di raccolta fondi;
- c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;
- d) da sovvenzioni, lasciti o donazioni;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

6.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano



effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- 6.3 La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

#### Art. 7 - Soci

- 7.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura che ne condividono gli scopi.

- 7.2 Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo. Sono soci onorari le persone e gli enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore o ordinario - maggiore di età - il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.

- 7.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi. L'Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo, in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo. In ogni caso, ai sensi è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art. 8 - Criteri di ammissione e esclusione

- 8.1 Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica. Se la domanda è inoltrata da un ente essa deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda.

- 8.2 Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le



norme contenute nello statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno.

8.3 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego.

8.4 I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- c) per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- d) per decesso;
- e) per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statuari o per persistente violazione degli obblighi statuari.

8.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

8.6 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.

8.7 I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni o all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

#### Art. 9 - Diritti e Obblighi

9.1 I soci, sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

9.2 I soci hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 5

9.3 I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### Art. 10 - Organi

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea, composta da tutti i soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo.

10.2 L'Organo di Controllo, composto o da un collegio dei revisori o da un revisore unico, verrà istituito facoltativamente o a norma di legge qualora ne ricorrano i presupposti.

#### Art. 11 - Assemblea

11.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. A ciascun socio spetta un voto. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.2 L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

11.4 L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

11.5 L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci. L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

   
DD



11.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

11.7 L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l'Assemblea:

- a) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) elegge i membri dell'Organo di Controllo, qualora previsto;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approva il rendiconto economico-finanziario;
- e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione ed alla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del presente statuto;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

11.9 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

11.10 Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del patrimonio si applica il successivo articolo 16.

11.11 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Gli enti intervengono con diritto di voto nella persona del rappresentante legale.

#### Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

12.2 Il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;



- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
- e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) individua e sottopone all'Assemblea i progetti da sostenere e le attività da realizzare;
- g) provvede agli atti amministrativi necessari.

12.3 Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti determinando i poteri dello stesso.

### Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) il Presidente;
- b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee, attraverso il Presidente;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;
- d) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- j) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

 8

- k) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- m) promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;
- n) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

13.4 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti. L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.



Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

13.7 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

13.8 E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### Art. 14 - Organo di Controllo

14.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo, composto o da collegio di revisori composto da 3 professionisti o da un revisore unico - iscritti all'albo dei Revisori Legali - che rimangono in carica per 3 esercizi e possono essere riconfermati.

14.2 L'Organo di Controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, certifica la rispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

#### Art. 15 - Rendiconto economico-finanziario

15.1 L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare.

*[Handwritten signature]* 9

15.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

15.3 E' vietata la distribuzione fra i soci, sia diretta che indiretta, di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Art. 16 - Modifiche dello statuto e scioglimento

16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.




16.2 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

16.3 Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che operano nei medesimi settori di attività, o comunque a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 17 - Norma di rinvio

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

  
  
\_\_\_\_\_